

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/RISTORO
PRESSO IL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA
(CIG: **Z1722EB719**)

CAPITOLATO

Il presente Capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Concessionario". Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato e nell'offerta formulata dal Concessionario.

ART. 1 FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente procedura è quella di fornire agli utenti del Teatro un servizio complementare alla fruizione delle attività programmate, nonché di creare un luogo di aggregazione culturale.

Il servizio oggetto del presente Capitolato si rivolge preminentemente ai fruitori delle attività organizzate/ospitate dall'Ente, agli artisti, al personale e agli Organi dell'Ente. L'Ente non sarà comunque responsabile degli effettivi introiti realizzati dal Concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del bar presso i locali del Teatro Vittorio Emanuele. Il locale non è dotato e non potrà dotarsi di fuochi di cottura per cui il Concessionario dovrà provvedere, a sue spese, ad organizzare il servizio per l'eventuale somministrazione di cibi cotti.

Il servizio comprende la gestione del bar, mediante la preparazione e la distribuzione di prodotti alimentari, la fornitura del materiale di consumo necessario, l'esecuzione delle pulizie e le manutenzioni di cui ai successivi articoli. Il servizio può comprendere anche la fornitura di attrezzature e arredi. L'Ente si riserva di scegliere il colore degli arredi proposti in sede di offerta tecnica. Tutte le attrezzature e gli arredi del Concessionario resteranno di sua proprietà e gli saranno restituiti alla scadenza del contratto, salvo diversi accordi che potranno, a discrezione e a richiesta dell'Ente, essere presi in separata sede e comunque non sono oggetto del presente Capitolato.

La qualità del servizio richiesto viene intesa in senso ampio, ricomprendendo:

- accorgimenti di miglioramento di comfort ambientale allo scopo di rendere quanto più possibile gradevole la permanenza dei clienti nei locali, quali pulizia e riordino continui di tavoli e locali, cortesia del personale, tempi di attesa contenuti, ecc.;
- qualità degli alimenti: freschezza, corretta preparazione, varietà.

L'offerta, da presentarsi a cura degli operatori economici partecipanti alla presente procedura, deve quindi tenere conto di tutti quegli aspetti che possano influire sulla qualità del servizio intesa come sopra indicato, secondo le modalità riportate nel presente Capitolato.

I locali che saranno consegnati al Concessionario sono descritti nella planimetria allegata (All. 1) al presente Capitolato. Gli arredi e le attrezzature, che costituiscono la dotazione minima fornita dall'Ente sono indicati nell'allegato (All. 2) al presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione oggetto del presente Capitolato avrà durata triennale con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali.

ART. 3 - ESECUZIONE ANTICIPATA

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/16, l'Ente ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata dei servizi.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo è costituito da un canone mensile diversificato, per il triennio, pari a Euro 1.200,00 per il 1° anno – Euro 1.400,00 per il 2° anno – Euro 1.600,00 per il 3° anno.

Detto canone è da intendersi comprensivo di consumi relativi alle utenze acqua ed energia elettrica che non comporteranno quindi oneri aggiuntivi a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Ente il canone di gestione mediante il pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate entro 10 giorni dalla conclusione del mese di riferimento.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo di gestione, senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Ente.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni dalla data di scadenza prevista, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto al risarcimento del danno, e lo stesso avrà diritto, su tutte le somme dovute e, alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi calcolati a norma di legge.

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.

ART. 5 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DEI LOCALI

Il bar/ristoro è collocato al piano terra del TVE, in uno spazio autonomo adiacente l'ingresso principale del teatro.

La concessione comprenderà i seguenti spazi:

- locale caffetteria di circa 50 mq;
- deposito
- saletta

Qualora, anche d'intesa con l'Ente, acquisisca le necessarie autorizzazioni, il Concessionario potrà utilizzare le aree esterne (area pedonale Via Laudamo), previa approvazione, da parte dell'Ente, del progetto di allestimento.

ART. 6 - LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Per l'espletamento del servizio, e per tutta la durata della convenzione, il Concessionario avrà a disposizione i locali siti al piano terra del Teatro Vittorio Emanuele, predisposti allo scopo e dotati di attrezzature e arredi di proprietà dell'Ente, da poter utilizzare compatibilmente con le normative di sicurezza.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



Il Concessionario accetta i locali, gli arredi e le attrezzature, della cui consistenza ha preso atto a seguito del sopralluogo, obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento della concessione di che trattasi, nello stato in cui si trovano.

Gli arredi e le attrezzature, che costituiscono la dotazione minima fornita dall'Ente sono indicati nell'allegato (All. 2) al presente Capitolato. Lo stesso elenco sarà allegato al verbale di consegna locali, redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritto dal Concessionario e dal responsabile dell'Ente.

Il Concessionario, senza nulla pretendere dall'Ente, può integrare (previo parere, vincolante, dell'Ente) arredi e attrezzature esistenti con ulteriori arredi e attrezzature utili al fine di garantire miglorie per un regolare ed efficiente espletamento del servizio. Detti arredi e attrezzature, che dovranno essere consoni e adeguati al decoro dei locali nei quali saranno collocati, rimarranno di proprietà del Concessionario.

Il Concessionario garantirà l'efficienza e la conformità dei locali utilizzati alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza e avrà cura di restituirli, alla scadenza del servizio, in buono stato e sgombri da arredi, mobili e attrezzature di sua proprietà.

I locali devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto della concessione; il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a non utilizzare i locali per un uso diverso, pena la risoluzione della convenzione.

Gli arredi, allestimenti e tutte le apparecchiature e attrezzature in uso per la gestione del servizio dovranno risultare omologati e conformi alle norme vigenti di resistenza al fuoco e sicurezza.

Il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi all'autorizzazione per eventuale insegna e le relative tasse pubblicitarie.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELL'UTENZA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Potenziali fruitori del servizio sono i dipendenti e gli Organi dell'Ente, gli spettatori, i visitatori e gli avventori esterni. A titolo puramente indicativo e non vincolante si informa che la capienza massima del teatro è di circa 900 spettatori.

Il Concessionario si obbliga a non sospendere e/o interrompere il servizio per nessuna circostanza, ivi compresa l'ipotesi di sciopero, se non per forze di causa maggiore.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio, previo preavviso di 20 giorni, o in un termine ridotto in caso di indifferibile urgenza, in relazione alla necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nello stabile. Ove ricorresse tale ipotesi, il canone dovuto verrebbe ridotto in proporzione al periodo di interruzione del servizio.

ART. 8 - STANDARD QUALITATIVO RICHIESTO

Per la gestione del servizio viene richiesta una dirigenza organizzativa e commerciale di qualificata professionalità, coordinata da elementi di specifica esperienza.

Gli standard qualitativi attesi sono legati alla continuità di erogazione dei servizi per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la conseguente necessità di costanti e tempestivi interventi di rifornimento e di ripristino di eventi accidentali.

Le condizioni di gestione specificate nell'offerta tecnica presentata da ciascuna impresa concorrente, sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato, costituiranno elementi di valutazione dell'offerta medesima anche in ordine alla disponibilità dell'Impresa a favorire attività finalizzate a promuovere l'immagine del Teatro nel tessuto sociale, a supportare con servizi di degustazione visite guidate del Teatro rivolte ai turisti nonché a farsi parte attiva per la realizzazione di incontri con percorsi culturali nella tradizione gastronomica e incontri fra aziende per promuovere l'immagine del Teatro nel tessuto imprenditoriale.

La gestione del ritrovo nei locali del T.V.E. deve essere organizzata con la finalità di offrire servizio di bar, caffetteria, snack, piccola dolceria, enogastronomia e realizzazione eventi, anche privati, con ospitalità a libera fruizione nella saletta a piano terra e/o nel foyer

Il servizio potrà essere implementato attraverso la progettazione - realizzazione e arredo di un gazebo coperto da realizzarsi nell'isola pedonale in zona attigua al ritrovo, ovvero nella via Laudamo, fatte salve le relative autorizzazioni. Lo spazio è di competenza del Comune e il costo per l'occupazione del suolo pubblico sarà a carico della gestione del ritrovo.

A titolo esemplificativo, la gestione potrà prevedere servizi di rinfresco - beverage - degustazioni enogastronomiche o catering nella saletta a piano terra, nei locali del foyer e altri spazi in occasione di eventi/manifestazioni organizzati dall'Ente per la presentazione/promozione della Stagione Teatrale o a supporto di manifestazioni diverse organizzate dall'Ente. Allo stesso modo detti servizi potranno essere richiesti a supporto di manifestazioni semplicemente ospitate dal Teatro.

In occasione di eventi organizzati dall'Ente e/o da terzi potrà essere richiesto un servizio completo di ristorazione collettiva, anche a buffet, con degustazioni enogastronomiche, beverage rinforzato o food e beverage.

Il Concessionario avrà facoltà, preferenziale, di organizzare e gestire Serate di gala, altri eventi e manifestazioni, previa presentazione di progetto e autorizzazione dello stesso da parte degli Organi dell'Ente, presso Foyer e altri spazi.

Tale attività sarà disciplinata dal Regolamento di concessione in vigore, salvo diverse agevolazioni che potranno essere richieste e autorizzate dagli Organi dell'Ente.

ART 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AFFIDAMENTO

La realizzazione degli adeguamenti dei locali, compresa l'installazione di attrezzature e la collocazione di arredi, dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di consegna dei locali.

La data di inaugurazione dovrà essere concordata con l'Ente e comunque dovrà avvenire entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto disposto al precedente ART. 3.

ART. 10 - ORARI DI APERTURA

L'apertura dei locali dovrà essere garantita:

- a) Per almeno sei giorni a settimana e per almeno 11 mesi l'anno;
- b) Per minimo cinque ore al giorno all'interno di una fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 19.00 – apertura negli orari degli spettacoli ampliati di minimo due ore pre e un'ora post spettacolo;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimesina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



- c) I periodi di chiusura per ferie dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente e comunque compresi tra il giorno 01 luglio ed il giorno 31 agosto.

Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere concordate dal Concessionario con l'Ente. Il periodo di chiusura è di 30 giorni all'anno, da concordarsi preventivamente e in debito anticipo con l'Ente. Dovranno, altresì, essere concordati eventuali ulteriori periodi di chiusura.

Dovrà essere adibito al servizio un numero adeguato di unità di personale, al fine di garantire all'utenza un servizio rapido ed efficiente.

Il Concessionario, a richiesta, si impegna a svolgere il servizio direttamente negli uffici dell'Ente e nei camerini degli artisti. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire il servizio oltre il normale orario di apertura nel caso in cui ciò si rendesse necessario in occasione dell'organizzazione di congressi, seminari, riunioni, previa richiesta anticipata da parte dell'Ente.

Qualora il Concessionario intenda attivare specifici servizi di vigilanza dei locali, gli oneri di tali servizi saranno a suo carico.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- a) Il servizio dovrà garantire una qualità ed una immagine degli ambienti di esercizio di alto livello; il bar/ristoro, infatti, contribuisce come fattore di spicco all'immagine complessiva dell'Ente;
- b) Il servizio dovrà offrire una pluralità diversificata di offerta, proponendo prodotti di qualità differenziati, con una particolare attenzione alle varie fasce di utenza;
- c) La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato e secondo le seguenti caratteristiche minime:
- o i prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, dovranno essere delle migliori marche e di prima qualità;
 - o la medesima diligenza deve essere esercitata rispetto al deterioramento e alle date di scadenza per i prodotti sfusi/aperti;
- d) Il Concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le fasi costituenti l'attività, ed in particolare: ad acquisire, custodire, conservare gli alimenti e provvedere alla loro somministrazione. Inoltre dovrà assicurare la gestione delle scorte e delle eccedenze nonché lo smaltimento dei rifiuti, ordinari e speciali. Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal Concessionario a proprio nome, con esonero espresso dell'Ente da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti;
- e) Il Concessionario è obbligato a osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. In ogni caso il Concessionario dovrà fare riferimento a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene del Comune di Messina ed alle normative di settore con particolare riferimento alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) L'Ente si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo sulle qualità organolettiche dei prodotti somministrati e di richiedere il miglioramento della qualità fino al raggiungimento del livello qualitativo ritenuto più idoneo. I prodotti confezionati dovranno riportare etichetta a norma dei requisiti di legge;
- g) Il Concessionario si impegna alla tempestiva pulizia dei locali utilizzati dal pubblico e ad assicurare all'utenza tempi di attesa minimi, sia alla cassa che al banco;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimesina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



- h) È fatto assoluto divieto di installazione videogiochi, giochi elettronici e lotterie di qualunque genere e natura.

Ulteriori condizioni di ordinaria gestione verranno definite in un eventuale apposito vademecum gestionale da redigere in accordo tra le parti.

ART. 12 - ELENCO PREZZI BEVANDE E ALIMENTI

- a) Il Concessionario dovrà applicare l'elenco prezzi presentato al Teatro, in sede di offerta, e dallo stesso vistato.

Il listino potrà essere aggiornato in aumento a partire dal secondo anno di concessione in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT-FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ulteriori variazioni saranno possibili in ragione del variare dei prezzi delle materie prime o altri fattori produttivi.

- b) Il listino prezzi potrà essere aggiornato con l'ingresso/uscita di nuovi prodotti, coerentemente con l'offerta presentata.
- c) I prezzi, unitamente agli orari di apertura, dovranno sempre essere esposti al pubblico.
- d) Il Concessionario si impegna a praticare, sui prezzi di listino, un abbattimento dei costi pari al 20% in favore dei dipendenti, degli Organi dell'Ente e altro personale che, per motivi di spettacolo, abbia rapporti con l'Ente.

ART. 13 – MANUTENZIONE

- a) Manutenzione a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di conduzione, conservazione, adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce l'arredamento e le attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive.

Deve intendersi per manutenzione ordinaria l'esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e sostituzione che servono ad assicurare l'ordinaria funzionalità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di corpi illuminanti - anche di emergenza - inefficienti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte e dovranno essere affidate a soggetti professionali e qualificati.

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima relativa agli arredamenti e alle attrezzature), rientrando nella sua competenza, l'Ente si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese di propria fiducia; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al Concessionario con una maggiorazione del 20% (venti per cento) a titolo di penale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire periodici interventi di pulizia straordinaria, oltre alla disinfezione e disinfestazione, con particolare attenzione per l'area destinata alla distribuzione di cibi e bevande

- b) Manutenzione a carico dell'Ente

Sono a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.

ART. 14 - ATTIVITA' AUTOPROMOZIONALI E SPONSORIZZAZIONE

In tutti i locali in concessione, o in uso anche occasionale, è permessa, previo consenso dell'Ente, l'esposizione di materiale pubblicitario e di insegna esterna con i loghi delle Società

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimesina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



partners del progetto (previa presentazione e approvazione del progetto di installazione da parte dell'Ente e autorizzazione dell'Organo competente), fatti salvi tutti i connessi adempimenti relativi all'assolvimento degli eventuali correlati oneri di pubblicità (autorizzazioni, tasse, ecc.).

In vigenza della concessione, al fine di promuovere le attività del bar/ristoro e al contempo valorizzare quelle dell'Ente, il Concessionario potrà presentare all'Ente proposte di iniziative e manifestazioni.

Sono altresì possibili offerte specifiche e iniziative commerciali volte all'attrazione del turismo crocieristico, culturale, meglio se inquadrato in un organico programma di marketing.

Tali interventi potranno essere realizzati solo previo accordo con l'Ente.

E' facoltà del Concessionario valersi di sponsor per le attività oggetto della presente concessione, previa autorizzazione dell'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare appositi spazi all'interno del locale bar per l'esposizione di materiale promo pubblicitario.

ART. 15 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- a) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
- b) Con la firma del contratto il Concessionario accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
- c) In particolare il Concessionario accetta espressamente e per iscritto a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole contenute negli articoli "pagamenti" e "recesso" del presente Capitolato.

ART. 16 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs 50/2016 per i Raggruppamenti temporanei di imprese.

ART. 17 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente Capitolato e al contratto saranno applicate le seguenti penali:

	OGGETTO PENALITA'	IMPORTO PENALITA'
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'apertura dell'esercizio, oltre la data di cui all'art. 8, fino ad un massimo di 30 giorni solari, si applicherà una penale di: - dal 1° al 15° giorno di ritardo: - dal 15° al 30° giorno di ritardo:	€ 50,00 al giorno € 100,00 al giorno
2	Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia/igienizzazione tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati, accertato in esito a verifiche eseguite dalle autorità preposte, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di:	€ 100,00 al giorno x ogni mancanza

3	Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia dei locali, compresi i servizi igienici, il magazzino e gli spazi esterni in concessione, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati, accertato in esito a verifiche eseguite dalle autorità preposte, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di:	€ 100,00 al giorno x ogni mancanza
4	Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni in concessione, accertato in esito a verifiche eseguite dalle autorità preposte, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di:	€ 100,00 al giorno x ogni mancanza
5	Per esecuzione di servizi con utilizzo di personale non regolarmente assunto, si applicherà – per una prima infrazione - una penale di: N.B.: la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.	€ 1.000,00 x ogni persona

- Le penali verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
- Le penali non potranno essere comunque superiori al 30% del valore del canone complessivo di concessione.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
- In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni l'Ente procederà all'applicazione delle previste penali.
- E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e, qualora necessario, l'esercizio di ulteriori azioni ivi compresa la denuncia alle autorità competenti nel caso siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 18 - PERSONALE E REFERENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si obbliga ad impiegare personale qualificato e in regola rispetto alle disposizioni dettate dalla normativa di settore. Il servizio dovrà essere svolto da personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato dall'Impresa. Detto personale dovrà essere numericamente e professionalmente idoneo a garantire la corretta erogazione del servizio oggetto della concessione. Del personale addetto al servizio verrà fornito elenco dettagliato con generalità e inquadramento.

Il Concessionario si impegna ad adibire al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e professionalità, da garantire con continuità un servizio rapido ed efficiente.

Il suddetto personale, durante l'orario di servizio, dovrà indossare indumenti da lavoro, come prescritto dalle vigenti normative in materia di igiene. Ogni dipendente dovrà, altresì, essere provvisto di tesserino di identificazione in cui siano riportati nome e foto dello stesso.

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza, comprovati e continuativi, o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza – assistenza, nonché le disposizioni normative ed economiche del CCNL di riferimento. Si obbliga, altresì, ad osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Qualora l'Ente accerti che il Concessionario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui all' art. 16 del presente Capitolato.

Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva, inoltre, di incamerare la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 20, al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'Ente provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

La Direzione del servizio dovrà essere affidata a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere detta funzione. Il Concessionario ne indicherà il nominativo, avendo cura di comunicare tempestivamente il nominativo del suo sostituto in caso di impedimento.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio. Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Ente.

ART. 19 - SPESE DI ESERCIZIO

Tutte le spese, le tasse e le imposte, inerenti l'esercizio del servizio, sono a carico del Concessionario, il quale assume a proprio carico anche le spese di pulizia dei locali assegnati, ivi compresi i servizi igienici di pertinenza, con la fornitura dei relativi materiali di consumo.

Sono a carico del Concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, di rivendita nonché le spese inerenti all'esercizio, gli oneri dovuti al Comune di Messina relativi alla tassa sui rifiuti per i locali utilizzati, le spese di pulizia e disinfestazione dei locali assegnati, ivi compresi i servizi igienici di pertinenza, con la fornitura dei relativi materiali di consumo.

ART. 20 - SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a rispettare i regolamenti e le vigenti disposizioni interne dell'Ente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Se necessario il Concessionario dovrà procedere, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Ente, a una attenta visita delle aree e dei luoghi oggetto del servizio, a una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli utenti e del personale, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione e addestramento di tutto il personale adibito al servizio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs.81/2008, al fine di evitare potenziali rischi interferenti, il Concessionario è tenuto a segnalare al Responsabile dell'Ente l'eventuale esigenza di avvalersi di imprese terze o lavoratori autonomi per l'effettuazione degli interventi previsti negli articoli precedenti, in particolare nella fase di allestimento.

Il Concessionario, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a ditte terze, provvede a elaborare il documento unico di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, considerando sia le attività dell'impresa appaltatrice che quelle dell'Ente. Il Concessionario è tenuto a consegnare tale documento al Responsabile dell'Ente. Il cronoprogramma dei lavori deve essere comunicato preventivamente al suddetto Responsabile.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione/protezione che dovranno essere adottate dal Concessionario e dalle imprese commissionate dal Concessionario stesso:

- in casi di esecuzione di lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Ente e in presenza di utenti dovranno essere adottate le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi e a segnalare ai presenti l'eventuale impraticabilità temporanea degli spazi;

- per i lavori effettuati in altezza si dovranno utilizzare ponteggi, trabatelli, scale portatili a norma, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica per l'esecuzione di lavori in quota. L'area interessata dalle lavorazioni dovrà essere delimitata e dovrà essere esposta apposita segnalazione di divieto di transito o sosta vicino a tali postazioni;

- le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative vigenti e ben manutenzionate;

- tutti i casi di eventuale intervento sull'impianto elettrico devono essere preventivamente autorizzati ed eseguiti con l'assistenza del personale del Servizio tecnico dell'Ente. I suddetti interventi devono essere realizzati unicamente da personale adeguatamente formato per l'uso degli apparecchi elettrici.

Durante le attività di pulizia dei locali devono essere adeguatamente delimitate e segnalate tutte le superfici che possano risultare a rischio di inciampo e/o scivolamento, in modo da impedire il passaggio delle persone.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere condotte previa valutazione dei rischi interferenti rispetto alle attività dell'Ente e di eventuali imprese commissionate dall'Ente.

In ultimo, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, il Concessionario, prima dell'inizio delle attività previste dal presente Capitolato, deve contattare il Servizio di prevenzione e protezione dell'Ente per la convocazione di una riunione preventiva (in cui sarà presente anche il personale del Servizio tecnico dell'Ente) con la funzione di reciproca informazione e di coordinamento in materia di sicurezza, in particolare per regolamentare le attività di allestimento dei locali, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di detta riunione verrà redatto verbale.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il Concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, deve prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento del valore della concessione oggetto del presente Capitolato ovvero: Euro 50.400,00.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La polizza fideiussoria o fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione della concessione.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

Qualora la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente, in fase di esecuzione del contratto, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario, dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Ente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, co.7 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della concessione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Ente.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.

ART. 22 - POLIZZA ASSICURATIVA – RCT/O

E' obbligo del Concessionario stipulare specifica polizza assicurativa RCT/O comprensiva della garanzia RCO, con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con

massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e ad Euro 500.00,00 per persona con numero illimitato di sinistri.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo.

La polizza decorrerà dalla data prevista per l'inizio della concessione e dovrà avere durata fino alla data contrattualmente prevista per il termine della concessione.

- a. in alternativa alla stipula della polizza di cui al punto precedente, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore all'importo indicato al primo capoverso del presente articolo.
- b. copia della polizza specifica, o appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile dell'Ente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa per verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

L'Ente, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Ente per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Concessionario oggetto del presente Capitolato, fermo l'obbligo del Concessionario stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Ente.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Ente e pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 23 - RISOLUZIONE

- a) L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 30% del valore del deposito cauzionale.
- b) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 1. mancato e reiterato rispetto norme sulla sicurezza;
 2. in qualunque caso, la somministrazione di alimenti e /o bevande produca danni, per causa dolosa o per colpa grave, ad utenti dell'esercizio accertate dalle competenti autorità.
 3. apertura dell'esercizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari rispetto alla data di cui allo articolo 8;
 4. accertamento per la terza volta in vigenza di contratto della mancata apertura dell'esercizio o mancata effettuazione del servizio al pubblico per almeno un giorno;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimesina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831



5. accertamento di utilizzo degli spazi per attività illecite accertate dalla Magistratura o dalle competenti autorità;
6. mancata destinazione dei locali all'uso pattuito;
7. sub-concessione in tutto o in parte degli spazi oggetto della concessione;
8. ritardi nel pagamento del canone di concessione, per almeno tre ratei, con un ritardo di 60 gg, oppure un pagamento con il ritardo di 120 giorni solari rispetto ai termini contrattuali;
9. elevazione, in vigenza di contratto, di più di 15 penali;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dall'Ente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Ente. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 16 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio di gestione bar verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- accertata sostituzione del Concessionario da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 (trenta) rispetto al termine contrattualmente stabilito;
- ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione, ai sensi del precedente art. 4;
- mancato possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 21;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'Ente riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento dei presenti servizi;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
- applicazione di n. **3 (tre)** penalità di cui al precedente art. 17;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. 21;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora il Concessionario, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dei servizi;
- in caso di fallimento del Concessionario;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subconcessione non espressamente autorizzata dall'Ente;
- qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. 26.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e dalla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 25 – RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D.Lgs.50/2016, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Concessionario, della relativa comunicazione.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi il Concessionario resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia e non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Concessionario:

- 1) Il Concessionario potrà recedere dal contratto non prima che siano decorsi almeno **12** mesi dall'inizio della concessione (riferimento stipula contratto) dandone comunicazione con debito anticipo (almeno tre mesi) a mezzo raccomandata a.r./pec in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.
- 2) Nel caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Ente anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute per l'allestimento, per le pratiche amministrative, né per alcun'altra voce di spesa.

ART. 26 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Sono obblighi a carico del Concessionario:

- manlevare l'Ente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;

- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dei servizi e attenersi a tutte le norme del presente Capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire i servizi con attrezzature e prodotti appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente nonché degli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione ai presenti servizi o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Ente oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione alla concessione o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Ente;

Il Concessionario deve inoltre:

- attenersi a tutte le norme del presente Capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione;
- essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa in materia;
- impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal D. Lgs. 193/07 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar;
- essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato e in materia igienico - sanitaria;
- mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e ottemperare a quanto specificamente indicato nel presente Capitolato;
- dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
- provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità;
- esibire, a ogni richiesta dell'Ente, il libro unico del lavoro, il registro infortuni previsto dalle vigenti norme e le copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà una penale, come disciplinato dall'art. 17. In casi di particolare gravità, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 23.

Nell'esecuzione dei servizi il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa nonché a quelle emanate durante l'esecuzione dei servizi.

ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto a seguire le disposizioni di carattere generale ed operative indicate dal Responsabile dell'Ente per la corretta gestione delle attività. Durante l'esecuzione del contratto L'Ente ha facoltà di operare verifiche, in qualsiasi momento, anche ispezionando i locali, in merito al regolare adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà accedere a qualsiasi area relativa al servizio svolto.

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- modalità di conservazione degli alimenti;
- stato igienico delle attrezzature e degli ambienti;
- comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti;
- standard di igiene e pulizia personale degli addetti al servizio.

In qualunque momento l'Ente potrà, altresì, effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che, in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Concessionario - fatta salva la normale usura - quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Ente provvederà agli interventi necessari, previa comunicazione scritta al Concessionario, e addebiterà allo stesso un importo pari alla spesa, maggiorata del 20%.

Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del Concessionario e saranno oggetto di specifica verbalizzazione.

ART. 28 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali il Concessionario non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che il Concessionario ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Ente mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 24.

ART. 29 - STIPULA CONTRATTO

- a. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.
- b. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'Affidatario.

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Ente risolverà il rapporto contrattuale qualora il Concessionario non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Ente risolverà il contratto qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 31 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia e in busta sigillata al Responsabile dell'Ente.

Qualora, per qualsiasi motivo e in ogni momento del servizio, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, quest'ultimo è tenuto a comunicarlo per iscritto a detto Responsabile, provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette e indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 32 – RICONSEGNA

Il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Ente, alla scadenza del contratto, nello stato in cui sono stati consegnati, previa stesura di apposito verbale, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, previo accertamento in contraddittorio fra le parti dello stato di consistenza, fatta eccezione per le attrezzature e gli arredi di proprietà del Concessionario.

ART. 33 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente concessione sono regolati dalle seguenti norme:

- D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dei servizi riportate nel presente Capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- Regolamento di Igiene del Comune di Messina;
- normativa di settore.

ART. 34 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del Concessionario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Ente.

Le norme che regolano gli affidamenti in subconcessione o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016.

ART. 35 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 36 - CONTROVERSIE



Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione dei servizi è stabilita la competenza esclusiva del foro di Messina.

ART. 37 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione dei servizi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Ente.

ART. 38 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili ai presenti servizi in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Concessionario è tenuto al rispetto delle stesse.

ART. 39 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio a Leggi e Regolamenti in vigore.

Allegati:

- 1) Planimetria
- 2) Elenco arredi e attrezzature
- 3) Schema di contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. (Antonino Giuffrè)

La Ditta accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Per accettazione _____